


COPIA CONFORME

dell'Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Alberto Siletto

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.Lgs. 39 del 12.02.1993



CITTÀ DI CIRIÈ

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO EDILIZIO

(articolo 2 della Legge Regionale 19/1999)

aggiornamento Aprile duemilatredici

S E T T O R E S E R V I Z I T E C N I C I
S E R V I Z I U R B A N I S T I C A E T E R R I T O R I O
ALBERTO **SILETTO** PAOLA **MAGNETTI** ISABELLA **FARINA**
LUISELLA **CARAVINO** MONICA **BORELLO** MIRIAM **BOSCOLO**

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazioni del Consiglio Comunale n. **4** in data **31/01/2005** e n. **73** in data **05/12/2005**
 - o divenute esecutive in data **20/02/2005** e in data **21/12/2005**
 - o pubblicate per estratto sul B.U.R. n. **52** in data **29/12/2005**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. **65** in data **05/11/2007**
 - o divenuta esecutiva in data **21/11/2007**
 - o pubblicata per estratto sul B.U.R. n. **51** in data **20/12/2007**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. **9** in data **29/04/2013**
 - o divenuta esecutiva in data **21/05/2013**
 - o pubblicate per estratto sul B.U.R. n. **24** in data **13/06/2013**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art 1.	Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)	1
Art 2.	Formazione della Commissione Edilizia	1
Art 3.	Attribuzioni della Commissione Edilizia	2
Art 4.	Funzionamento della Commissione Edilizia	3
TITOLO II	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	5
Art 5.	Certificato Urbanistico (C.U.)	5
Art 6.	Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	5
Art 7.	Richiesta del Permesso di Costruire e Progetto Municipale	6
Art 8.	Rilascio del Permesso di Costruire	7
Art 9.	Diniego del Permesso di Costruire e della DIA	8
Art 10.	Comunicazione dell'inizio dei lavori	9
Art 11.	Voltura del Permesso di Costruire e della DIA	9
Art 12.	Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del Certificato di Abitabilità	10
TITOLO III	PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	11
Art 13.	Altezza dei fronti della costruzione (Hf)	11
Art 14.	Altezza della costruzione (H)	12
Art 15.	Numero dei piani della costruzione (Np)	12
Art 16.	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)	12
Art 17.	Superficie coperta della costruzione (Sc)	13
Art 18.	Superficie utile lorda della costruzione (Sul)	13
Art 19.	Superficie utile netta della costruzione (Sun)	14
Art. 19bis.	Superficie lorda di pavimento (Slp)	14
Art. 19ter.	Superficie lorda virtuale (Slv)	14
Art 20.	Volume della costruzione (V)	15
Art. 20bis.	Volume del fabbricato (Vol)	15
Art 21.	Superficie fondiaria (Sf)	15
Art 22.	Superficie territoriale (St)	15
Art. 22bis.	Superficie permeabile (Sp)	15
Art. 22ter.	Indice di permeabilità (Ip)	15
Art. 22quater.	Densità arborea (A) e arbustiva (Ar)	16
Art 23.	Rapporto di copertura (Rc)	16
Art 24.	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	16
Art 25.	Indice di utilizzazione territoriale (Ut)	16
Art 26.	Indice di densità edilizia fondiaria (if)	16
Art. 26bis.	Indice di edificabilità fondiaria (If)	16
Art 27.	Indice di densità edilizia territoriale (it)	16
Art. 27bis.	Indice di edificabilità territoriale (It)	17
TITOLO IV	INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	18
Art 28.	Salubrità del terreno e della costruzione	18

Art 29.	Allineamenti - Arretramenti _____	19
Art 30.	Salvaguardia e formazione del verde _____	19
Art 31.	Requisiti delle costruzioni _____	21
Art 32.	Inserimento ambientale delle costruzioni _____	21
Art 33.	Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private _____	22
Art 34.	Interventi urgenti _____	23
Art 35.	Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione _____	23
TITOLO V	PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI _____	25
Art 36.	Altezza interna dei locali abitativi _____	25
Art 37.	Antenne - Parabole - Ripetitori - Impianti di teleradiocomunicazioni _____	26
Art 38.	Chioschi tende, dehors, tende insegne e mezzi pubblicitari in genere _____	26
Art 39.	Coperture, canali di gronda, pluviali e discese _____	28
Art 40.	Cortili e cavedi _____	29
Art 41.	Intercapedini e griglie di aerazione _____	30
Art 42.	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni _____	31
Art 43.	Muri di sostegno _____	31
Art 44.	Numeri civici _____	32
Art 45.	Parapetti e ringhiere _____	32
Art 46.	Passaggi pedonali e marciapiedi _____	33
Art 47.	Passi carrabili _____	33
Art 48.	Piste ciclabili _____	34
Art 49.	Portici e "pilotis" _____	35
Art 50.	Prefabbricati _____	35
Art 51.	Rampe _____	35
Art 52.	Recinzioni e cancelli _____	36
Art 53.	Serramenti _____	37
Art 54.	Servitù pubbliche _____	38
Art 55.	Soppalchi _____	38
Art 56.	Sporgenze fisse e mobili _____	39
Art 57.	Strade private _____	39
Art 58.	Terrazzi, logge, porticati, balconi coperti, tettoie, bow window e verande _____	40
TITOLO VI	ESECUZIONE DELLE OPERE _____	43
Art 59.	Prescrizioni generali _____	43
Art 60.	Richiesta e consegna di punti fissi _____	43
Art 61.	Disciplina del cantiere _____	43
Art 62.	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie _____	44
Art 63.	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali _____	45
Art 64.	Scavi e demolizioni _____	46
Art 65.	Rinvenimenti _____	46
Art 66.	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici _____	47
TITOLO VII	VIGILANZA E SANZIONI _____	48

Art 67.	Vigilanza e coercizione _____	48
Art 68.	Violazione del regolamento e sanzioni _____	48
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI _____		49
Art 69.	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali_	49
Art 70.	Deroghe _____	49
Art 71.	Disposizioni di Legge sopravvenienti _____	50
ALLEGATI _____		I÷X

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.
3. Il Regolamento contiene in allegato il catalogo dei beni culturali architettonici previsto dalla Legge Regione Piemonte 14-3-95, n. 35 ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 09/06/2003.

Art 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia é l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione é composta dal Dirigente del Settore Servizi tecnici o suo delegato che la presiede, senza diritto di voto, e da 7 componenti scelti dall'Organo Comunale Competente secondo la disciplina vigente.
3. I membri non di diritto sono scelti dall'Organo Comunale Competente tra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata da adeguato titolo di studio e dimostrabile attraverso l'esperienza maturata nell'ambito delle materie attinenti l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica, l'attività edilizia, l'ambiente, gli impianti tecnologici, lo studio e la gestione dei suoli e del verde, la storia e la cultura architettonica. In conformità con la L.R. n. 20/89 un componente deve essere scelto per specifica e comprovata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. I due terzi dei membri non di diritto dovranno essere in possesso di diploma di laurea o almeno titolo di specializzazione, ed almeno due dovranno essere scelti tra i professionisti operanti nell'ambito del territorio comunale e regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi professionali.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica sino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha formata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Organo, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco, in tal caso restano in carica fino a che l'Organo competente non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, o per assenza anche giustificata a dodici sedute nel corso dell'anno su proposta del Presidente.
8. La decadenza é dichiarata dall'Organo Comunale Competente.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della delibera che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art 3. Attribuzioni della Commissione Edilizia

10. La Commissione Edilizia, sulla base delle verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico anche con riferimento agli allegati del progetto, valuta il medesimo nel merito della regolarità e qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano e ambientale. La Commissione edilizia, per quanto di propria competenza, esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, su:
 - c) il rilascio del Permesso di Costruire e sue varianti, i progetti presentati con DIA, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di permessi di costruire cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, la modifica di aperture, la sostituzione o il rifacimento di coperture, la tinteggiatura degli immobili, l'illuminazione esterna, la pavimentazione e progetti di verde privato ove prospicienti spazi pubblici, l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, qualora ne sia richiesto parere da parte del Responsabile del Procedimento;
 - d) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
 - e) progetti di massima allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi.
11. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
12. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - f) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - g) convenzioni;

- h) regolamenti edilizi e altri regolamenti comunali, attinenti alle competenze della Commissione Edilizia e loro modifiche;
 - i) la pianificazione particolare (colore, verde, arredo, mobilità urbana);
 - j) progetti di verde pubblico e arredo urbano;
 - k) le modalità di applicazione del contributo del Permesso di Costruire.
13. La Commissione Edilizia ha facoltà di formulare proposte ai suddetti organi comunali in materia edilizia e urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette. La proposta non assumerà carattere di indirizzo per l'istruttore della pratica se il recepimento della stessa non sarà tradotto in un provvedimento amministrativo specifico.
14. La Commissione Edilizia, nell'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione, esprime parere obbligatorio e vincolante, in presenza del Componente previsto dalla L.R. 20/89, sia sotto il profilo paesistico ambientale che sotto il profilo della qualità architettonica ed edilizia.

Art 4. Funzionamento della Commissione Edilizia

15. La Commissione Edilizia, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
16. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto.
17. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, nonché, all'occorrenza, i responsabili di altri settori della P.A. il cui parere concorra a formulare l'atto finale del procedimento.
18. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
19. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista, quando abbia dato un parere o prestato la propria consulenza con riferimento all'intervento in esame.
20. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria, esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
21. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì

facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il Permesso di Costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

22. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
23. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
24. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
25. Il verbale é firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al Permesso di Costruire.
26. E' consentito l'accesso ai verbali della Commissione Edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalità ed alle condizioni stabilite ai sensi di legge.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art 5. Certificato Urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico é rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali é assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui é compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
4. La richiesta del C.U. può essere formulata anche indipendentemente dall'esercizio di attività edilizie.
5. Il C.U. é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art 6. Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. é rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali é assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui é compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.

3. Il C.D.U. é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art 7. Richiesta del Permesso di Costruire e Progetto Municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta del Permesso di Costruire é composta dai seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) Progetto Municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il Progetto Municipale é formato dai seguenti atti:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito di intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificato orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo

vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione ecc.);

h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto di ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
- 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
- 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
- 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
- 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, colorate in giallo, delle nuove opere, colorate in rosso;

i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5. Il Progetto Municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
6. Tutti gli elaborati del Progetto Municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il Progetto Municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura, colorate in blu le opere autorizzate e non realizzate e colorate in verde le opere realizzate o da realizzare in variante.
8. Nel caso di DIA (Denuncia di Inizio Attività), è richiesta la medesima documentazione necessaria per il Permesso di Costruire in misura correlata alla tipologia e all'entità dell'intervento.

Art 8. Rilascio del Permesso di Costruire

1. Il Permesso di Costruire è rilasciato dall'Autorità comunale in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande del Permesso di Costruire);

- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, é allegato al Permesso di Costruire, del quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile é situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo del Permesso di Costruire;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo del Permesso di Costruire e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui é riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al Permesso di Costruire;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art 9. Diniego del Permesso di Costruire e della DIA

1. Il diniego del Permesso di Costruire e della DIA, é assunto dall'Autorità comunale, previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione Edilizia. Il diniego della DIA che il responsabile del Procedimento non riterrà di dover sottoporre all'esame della Commissione verrà assunto dall'Autorità Comunale.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso di Costruire, o da cui derivano le valutazioni che motivano il diniego.
3. Il provvedimento di diniego é notificato al richiedente.

Art 10. Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. L'Autorità Comunale provvederà a dichiarare la non validità dell'inizio lavori qualora verificasse il mancato avvio della realizzazione di consistenti opere, che non si riducano ad esempio all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazioni, con possibilità di ripresentare detto inizio ove non siano decorsi i termini di legge.
3. La comunicazione é redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
4. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
5. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
6. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art 11. Voltura del Permesso di Costruire e della DIA

1. Il trasferimento del Permesso di Costruire e della DIA ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura é corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al Permesso di Costruire o alla DIA.
3. La voltura del Permesso di Costruire o della DIA é rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art 12. Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del Certificato di Abitabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di proroga relativi a fatti estranei alla volontà del titolare del Permesso di Costruire che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione o la richiesta di un ulteriore Permesso di Costruire, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera autorizzata.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il Certificato di Abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del Certificato di Abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art 13. Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - e la linea di spiccatto come definita al comma 5; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione dei volumi tecnici. Per *volumi tecnici* si intendono quelli relativi a impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo di fabbrica sia al di fuori.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art 14. Altezza della costruzione (H)

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art 15. Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli formati da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per l'abitabilità – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi. e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. Tale definizione si applica anche ai piani interrati, nel caso in cui sia stabilita, per questi, una distanza.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine della strada o, in assenza di questo, il ciglio della strada.

Art 17. Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati (m²), della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window" e i "bay window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, gli elementi frangisole, le pensiline ed i balconi a sbalzo aperti, questi ultimi aggettanti per non più di 1,50 m. dal filo di fabbricazione.

Art 18. Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande aggettanti per più di 1,50 m.;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale, a quelli coperti ad esso esterni nonchè ai bassi fabbricati, adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; ai locali siti al p.t. aventi luce netta non superiore a 2,50 m, destinati per almeno il 50% della superficie di pavimento ad autorimesse e per la restante a cantine, depositi, vani tecnici, etc., con superficie illuminante non superiore a 1/16 della superficie utile dei locali stessi; i locali accessori di pertinenza della residenza quando risultino mediamente interrati oltre 1 m di profondità ed emergenti per non più di 1,5 m dal piano marciapiede calcolati come media del perimetro del fabbricato;
- f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili ovvero quelli siti al piano sottotetto, ancorché dotati di accesso, con altezza media netta non superiore a 2,20 m, altezza media netta all'imposta di ogni falda di copertura non superiore a 0,80 m, superficie illuminante non superiore a 1/20 della superficie utile dei locali stessi, pendenza della falda di copertura $40\% < p < 60\%$ fatte salve eventuali particolari geometrie di copertura che dovranno comunque essere valutate caso per caso ed eventuali modifiche introdotte dalle NTA del PRGC.
- g) ai cavedi.

Art 19. Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18 tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 19bis. Superficie lorda di pavimento (Slp)

1. Misura in mq. la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori e entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso.
2. Non costituisce Slp la superficie di:
 - a) vani corsa degli ascensori, vani scala ed atrii;
 - b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o dall'estradosso dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori e i torrini dei corpi scala;
 - c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, terrazzi coperti, altane, porticati al piano terra;
 - d) locali completamente interrati o emergenti non oltre mt 2,50 fuori terra e privi delle caratteristiche di abitabilità, qualora destinati a funzioni pertinenziali asservite agli usi e alle unità funzionali dei livelli sovrastanti (quali locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi, magazzini e depositi), purchè, se interrati ed eccedenti l'impronta del fabbricato, rispettino l'indice di permeabilità di cui al successivo Art.5;
 - e) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a 1,80 mt.;
 - f) I locali al piano sottotetto con altezza media ponderata minore o uguale a mt 2,40 destinati ad usi accessori e pertinenziali (bagno di servizio aggiuntivo al principale dell'abitazione, lavanderia, tavernetta, ripostiglio, guardaroba) delle abitazioni del piano sottostante (seppur soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione). Nel caso di soffitti inclinati, ferme restando le altezze medie, l'altezza netta all'imposta dei vani così ottenuti, misurata dal piano pavimento a progetto fino all'intradosso del solaio di copertura, non potrà essere inferiore a m 1,40.

Art. 19ter. Superficie lorda virtuale (Slv)

Esprime in termini di superficie lorda di pavimento la consistenza edilizia di un fabbricato esistente e corrisponde al suo volume fuori terra diviso per l'altezza virtuale di 3,00 mt, comprendente anche i volumi chiusi verticalmente su tre lati.

Art 20. Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 20bis. Volume del fabbricato (Vol)

Misurato in metri cubi è il Volume calcolato come al precedente art. 20 utilizzando il parametro della superficie lorda di pavimento (Slp) di ciascun piano.

Art 21. Superficie fondiaria (Sf)

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art 22. Superficie territoriale (St)

E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 22bis. Superficie permeabile (Sp)

Misura in percentuale la quota di Superficie fondiaria o Superficie territoriale che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque.

Art. 22ter. Indice di permeabilità (Ip)

Esprime il rapporto % tra la *Superficie permeabile Sp* e la *Superficie territoriale St* o la *Superficie fondiaria Sf*.

Art. 22quater. Densità arborea (A) e arbustiva (Ar)

Esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e il numero di arbusti esistenti e/o da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento.

Art 23. Rapporto di copertura (Rc)

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria o territoriale pertinente; rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile rispetto alla Sf o St ($R_{cf} = S_c/S_f$; $R_{ct} = S_c/S_t$).

Art 24. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($U_f = S_{ul}/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art 25. Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($U_t = S_{ul}/S_t$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Art 26. Indice di densità edilizia fondiaria (if)

L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($I_f = V/S_f$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art. 26bis. Indice di edificabilità fondiaria (If)

Rappresenta la *Superficie lorda di pavimento* S_{lp} massima realizzabile per ogni metro quadro di *Superficie fondiaria* SF. Il rapporto è espresso in mq/mq.

Art 27. Indice di densità edilizia territoriale (it)

L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($I_t = V/S_t$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27bis. Indice di edificabilità territoriale (It)

Rappresenta la *Superficie lorda di pavimento* Slp massima realizzabile per ogni metro quadro di *Superficie territoriale* St. Il rapporto è espresso in mq/mq.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art 28. Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art 29. Allineamenti - Arretramenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, nel rispetto delle norme di attuazione del P.R.G.C.

Art 30. Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. Sono dunque oggetto di tutela tutti gli alberi di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio cittadino individuate dalla legislazione regionale e nazionale e tutti gli alberi con circonferenza superiore o uguale a 120 cm (misurato a 1 m dal colletto), con esclusione delle specie vegetali non longeve, a rapida crescita e/o infestanti.
 - 1/2 Per gli alberi di cui al comma 1 si definisce un'area di pertinenza di circonferenza pari a dieci volte la circonferenza del tronco, sia relativamente all'apparato aereo che radicale, che sia in terra, nuda o inerbita. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate da pavimentazioni superficiali, esclusivamente di tipo permeabile, per una superficie complessiva non superiore al 50%.
 - 1/3 In tutti i progetti presentati le alberature tutelate esistenti di cui al comma 1 devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti nel sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, , avendo cura di non offendere gli apparati radicali.
 - 1/4 Di norma gli interventi urbanistico - edilizi che comportino la formazione di nuovi tracciati stradali, dovranno prevedere lungo gli stessi, a ridosso dei percorsi pedonali e ciclabili, la piantumazione di alberi di dimensione e tipologia atte a creare alberate continue e durature nel tempo. Il progetto dovrà pertanto essere corredato di un apposito elaborato progettuale, redatto a cura di professionista qualificato, che contenga, oltre alla planimetria, le schede tecniche delle specie arboree proposte, che illustrino le modalità di messa a dimora, l'ingombro delle radici e delle fronde, le caratteristiche di crescita, le modalità di manutenzione e quant'altro sia necessario per il corretto mantenimento delle stesse e ad evitare danneggiamenti delle sedi stradali e dei marciapiedi. Detta scheda tecnica descrittiva dovrà essere collocata nel luogo della piantumazione con pannelli leggibili e non degradabili. Le alberate, come descritte, costituiranno parte integrante delle opere di urbanizzazione ed il progetto delle stesse dovrà essere approvato preliminarmente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. E' facoltà dell'Autorità Comunale definire convenzioni con i privati proponenti gli interventi per il mantenimento nel tempo di dette alberate.
2. L'Autorità Comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici secondo criteri coerenti ad un'immagine ambientale qualificata, in modo da creare, preferibilmente, spazi unitari ed articolati per specie omogenee, in rapporto con l'edificato e con le relative visuali prospettiche in armonia con il paesaggio circostante. Parimenti può imporre il mantenimento nel sito degli alberi di cui al comma 1, nonché le opere di manutenzione necessarie affinché il

patrimonio verde sia conservato in buono stato vegetativo e formale. L'abbattimento degli alberi di cui al comma 1 in presenza di opere edili private è consentito esclusivamente quando sia dimostrato che non sia possibile nessun'altra razionale soluzione di progetto. L'abbattimento di alberi di alto fusto di età superiore ad anni 30 o caratterizzati da una circonferenza del tronco $> o = a$ 1,5 m, misurata ad un'altezza di 1,0 m dal piede, deve essere autorizzato dalla P.A. che prescriverà contestualmente interventi compensativi del patrimonio arboreo.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito sulle pavimentazioni stradali o sui marciapiedi, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
7. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità ed efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscano oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
8. Le aree interessate da nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici di mantenimento di terreno con caratteristiche di permeabilità con riferimento alla superficie fondiaria del lotto oggetto d'intervento.

Cu _____	20%
Ac _____	20%
At _____	20%
An _____	30%
Au _____	30%
I_r _____	30%
I_i _____	20%

Al fine di ridurre il sovraccarico delle fognature bianche dovranno essere previsti opportuni accorgimenti per convogliare le acque piovane sulle parti permeabili o con le modalità di cui al successivo art. 31, comma 2bis.

9. In caso di inosservanza ai disposti di cui ai precedenti punti, la Città può emettere ordinanza per l'eliminazione dei motivi atti a creare situazioni di pericolo o tali da costituire danno al decoro cittadino. In caso di inadempienza può procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al soggetto responsabile.

Art 31. Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) risparmio idrico;
 - h) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
- 2/2 Per le nuove costruzioni al fine di garantire il risparmio idrico ed il migliore assorbimento delle acque meteoriche, dovrà essere previsto un sistema di approvvigionamento di acque non potabili per l'irrigazione delle aree verdi e per tutti gli usi non domestici ed igienico-sanitari.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente che dovrà essere contenuto nel Permesso di Costruire e nella modulistica.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Tutti gli interventi di cui al comma 1 dovranno prevedere l'adeguamento dell'edificio alle esigenze dei sottoservizi attraverso la predisposizione di idonei cavedi tecnologici.

Art 32. Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art 33. Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, anche qualora siano recintate, devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salvo restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Art 34. Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o di parti di esse o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68 fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art 35. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù di pubblico passaggio, è a carico dei proprietari, salvo nel caso di progetti promossi dalla Pubblica Amministrazione per i quali potranno essere concordate eventuali compartecipazioni di spesa.
2. In caso di formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico o in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune lo specifico Permesso di Costruire, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salvo restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio del Permesso di Costruire può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed è subordinato al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. Il Permesso di Costruire contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare del Permesso di Costruire ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare del Permesso di Costruire utilizzando anche il deposito cauzionale; le eventuali spese eccedenti devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salvo restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art 36. Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all'intradosso del solaio stesso.
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e dalle altre disposizioni regolamentari vigenti.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del Certificato di Abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,60 m.

Art 37. Antenne - Parabole - Ripetitori - Impianti di teleradiocomunicazioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. Le antenne e le parabole devono essere collocate sulle coperture degli edifici, su falde non prospicienti pubblici spazi (vie, piazze, giardini,..). Sono pertanto escluse le installazioni in facciata e sui balconi. E' vietata la collocazione di impianti sulle falde in fronte ad edifici di rilevante valore storico-artistico-ambientale.
5. Per gli impianti di teleradiocomunicazioni e telefonia mobile sul territorio cittadino è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di apparecchiatura, fino a quando non venga approvata una pianificazione comunale, fatto salvo quanto previsto dal DM Ambiente n. 381/98, dalla L. 36/01 e dal D.Lgs. 259/03. Le apparecchiature non possono essere collocate:
 - su falde di tetti prospicienti spazi pubblici
 - su facciate e balconi
 - su edifici e su falde prospicienti edifici di valore storico-ambientale
 - a distanze inferiori a mt. 150 in presenza di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo.

La progettazione degli impianti suddetti dovrà limitare al massimo l'impatto visivo e sarà sottoposto per l'approvazione al parere obbligatorio della Commissione Edilizia in merito alla qualità estetica, architettonica, fatti salvi i pareri di competenza.

Il gestore sarà comunque obbligato a presentare opportuna certificazione periodica della regolarità dell'impianto ed a stipulare idonea assicurazione e copertura di eventuali danni causati da impianti privi di requisiti di sicurezza.

Il Comune potrà in futuro dotarsi di opportuno piano di localizzazione, che potrà tra l'altro prevedere norme per il rilascio delle autorizzazioni, le disposizioni per i risanamenti, le diffide e le disattivazioni.

Art 38. Chioschi tende, dehors, tende insegne e mezzi pubblicitari in genere

1. L'installazione di chioschi, dehors, tende, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Regolamento

Comunale per l'arredo urbano, dal Regolamento per gli impianti pubblicitari e da altri eventuali futuri regolamenti comunali di settore, dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, standardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dagli specifici regolamenti comunali in materia o prescrittivi per l'arredo urbano ed il decoro, dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo e degli specifici regolamenti comunali in materia.
3. L'installazione di manufatti di cui al comma 1 e di mezzi pubblicitari di cui al comma 2 deve avere caratteristiche di precarietà e non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di documentazione fotografica, di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 con l'evidenziazione che i materiali costruttivi hanno caratteristiche di reversibilità . In caso di rinnovo occorrerà produrre la documentazione fotografica.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di manufatti di cui al comma 1 e di mezzi pubblicitari di cui al comma 2, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti specifici, le installazioni di cui al presente articolo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni.
 - a) La tipologia di chioschi, dehors e gazebo (salvo per quanto riguarda i gazebo estivi da giardino aperti e con copertura a teli non soggetti ad alcuna autorizzazione) deve essere di forma semplice con superfici pulite e prive di appesantimenti decorativi, preferibilmente in legno o ferro e vetro; la copertura dovrà essere leggera, coerente col manufatto e con l'ambiente circostante. In ogni caso le soluzioni dovranno essere progettate con un compiuto studio di inserimento ambientale di alta qualità formale ed accurata scelta di materiali e tecniche di realizzazione, concordato con gli Uffici Tecnici comunali competenti e soggetti a parere di C.E., con particolare riferimento all'aspetto formale.
 - b) Le tende delle attività commerciali sono ammesse con larghezza uguale a quella dell'apertura corrispondente maggiorata dallo spazio funzionale per la struttura di ancoraggio (non oltre 15 cm per parte). In generale in facciata sono ammesse tutte le tende

in commercio (“a pantalera”, cappottina, ...), purchè su disegno proporzionato e coerente con l’edificio e l’ambiente circostante e con un effetto visivo coordinato ed unitario (per dimensioni, tipologie, colori, ...).

- c) Le insegne dovranno essere collocate sopra le aperture rispettando le dimensioni delle stesse senza nascondere particolari decorativi. Le insegne potranno altresì essere inserite all’interno delle aperture. In ogni caso dovrà essere rispettato un disegno unitario di facciata. In Centro Storico e negli edifici ad esso prospicienti nonché negli edifici di particolare valore architettonico le insegne potranno essere illuminate esclusivamente da luci esterne di limitato impatto estetico. Qualunque altra soluzione luminosa, ad esclusione dei comuni cassonetti con neon comunque esclusi, nonché la scelta dei materiali, potranno essere ammesse a parere della C.E. qualora la soluzione proposta presenti convincenti caratteristiche formali. Sono ammesse insegne a bandiera con posizionamento a norma del CdS e che non precludano le visuali prospettiche di particolare valore storico o architettonico. Con esclusione dei comuni cassonetti con neon anche in questo caso comunque esclusi, materiali e tipo di illuminazione delle insegne a bandiera troveranno accoglimento a seguito di valutazione positiva della C.E..
- d) E’ in ogni caso esclusa la posa di insegne sul fronte esterno dei portici, sui balconi, ai piani superiori dei fabbricati ove sono ammesse esclusivamente vetrofanie. Al piano terreno potranno trovare collocazione pannelli informativi di limitate dimensioni e con caratteristiche contenenti la pubblicizzazione delle attività comprese nell’edificio.
- e) Gli altri impianti pubblicitari dovranno attenersi a quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e presentare da un punto di vista formale caratteristiche analoghe a quelle delle insegne o comunque da sottoporre a valutazione della C.E.

Art 39. Coperture, canali di gronda, pluviali e discese

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda, pluviali e discese per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda, i pluviali e le discese devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche o miste, scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti, trincee drenanti ecc; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico.
4. Nei canali di gronda, nei pluviali e nelle discese, che nel Centro Storico dovranno essere realizzati in rame e con sezioni rispettivamente circolari o semicircolari, è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione fognari di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. Le tipologie della copertura devono essere coerentemente adeguate all'epoca di costruzione del fabbricato ed al contesto ambientale di riferimento. Nel caso di nuova costruzione è ammesso l'uso di tipologie e materiali contemporanei purchè coerenti con la tipologia edilizia proposta. Nei casi di interventi su edifici esistenti, in presenza di edifici di valore storico documentario vincolati da specifiche leggi, o sottoposti a parere della Commissione Regionale ex art. 91 bis LR 56/77, sarà prevalente la necessità di ripristinare le situazioni originarie del fabbricato. Negli altri casi si terranno in debite considerazioni le caratteristiche del fabbricato e le tipologie prevalenti delle coperture degli edifici circostanti.
8. L'ingombro del tetto non si configura come altezza del fabbricato laddove non superi l'altezza risultante da una imposta esterna di mt. 1,00 e la pendenza max del 60%; qualora uno di questi due fattori venga superato, la parte eccedente si configura come altezza del fabbricato. In caso di coperture curve l'altezza di chiave non dovrà superare mt. 4,00 misurata all'estradosso. L'eccedenza andrà ad aumentare la cubatura esistente.
9. Nel caso di realizzazione di abbaini dovranno essere rispettati i seguenti criteri.
 - a) Gli abbaini devono essere allineati con le sottostanti aperture in facciata, collocati in modo da non interessare le travi cantonali o comunque gli spigoli delle falde dei tetti e negli edifici del Centro Storico senza interrompere la linearità del cornicione.
 - b) Negli abbaini la lunghezza delle aperture non può mai essere superiore a quella delle finestre sottostanti.
 - c) L'altezza complessiva del manufatto deve essere ragionevolmente inferiore a quella del colmo.
 - d) I serramenti delle aperture degli abbaini devono risultare coerenti in materiali e tipologia con gli altri serramenti di facciata.
 - e) Negli edifici di nuova costruzione la forma degli abbaini potrà essere libera purchè correttamente inserita nella progettazione di facciata e nel contesto architettonico circostante. Negli edifici del Centro Storico e prospicienti il medesimo o di particolare valore architettonico la forma degli abbaini dovrà attenersi alle tradizionali tipologie in uso nell'epoca di costruzione dell'edificio stesso (tipologia con copertura a capanna per tutti gli edifici storici ed eventualmente tipologia a botte per edifici ottocenteschi).

Art 40. Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa

esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza ad eccezione della sporgenza delle falde di copertura (per una sporgenza massima di mt. 0,50).
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. In cortili e cavedi debbono essere previsti idonei spazi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti. Con riferimento al sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, al fine di garantire il massimo decoro e la massima difesa igienico-sanitaria, viene richiesta in sede progettuale l'indicazione della funzionalità e dell'organizzazione degli spazi devoluti all'accoglimento dei cassonetti. È auspicabile inoltre l'indicazione di misure di mitigazione degli impatti visivo-olfattivi, che potranno attuarsi sia mediante l'utilizzo di materiali morti sia di materiali vivi (vegetazione).
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art 41. Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. Le griglie dovranno essere carrabili qualora insistenti su aree accessibili da veicoli e/o mezzi pesanti.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previa presentazione di idoneo progetto e rilascio di provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art 42. Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art 43. Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Per i nuovi muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in modo architettonicamente e ambientalmente definito e non lasciati in getto di calcestruzzo in opera.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art 44. Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. I numeri dovranno essere iscrivibili in un quadrato di lato medio 0,25 metri.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art 45. Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra fatte salve le norme di sicurezza devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m;
 - b) presentare adeguata resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 - c) presentare caratteristiche di sicurezza in ordine all'utilizzo degli spazi particolarmente da parte dei bambini e comunque con interspazi non superiori a 0,10 metri.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere il Comune, sentita la Commissione Edilizia, si esprime in merito alle dimensioni in deroga ed all'uso del materiale e può richiedere l'utilizzo del materiale prevalente in altri parapetti e ringhiere della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nel contesto; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Sono in ogni caso esclusi parapetti e ringhiere in calcestruzzo prefabbricato, salvo in casi in cui una specifica progettazione del manufatto ne configuri le caratteristiche di particolare valenza architettonica e di coerenza con la tipologia dell'edificio e con il contesto architettonico-ambientale.

Art 46. Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata da soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale, deve essere realizzata con modalità, materiali, caratteristiche indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m a raso delimitati e protetti o in alternativa con dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all' 8%. Fatti salvi gli interventi relativi al Centro Storico ed in ambiti particolari ove sono ammesse deroghe da definirsi con il Comune.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del Piano Comunale degli impianti pubblicitari ed al CdS.

Art 47. Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello (a minor traffico) individuato dal Comune come più opportuno.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a

4,50 m., salvo le deroghe previste dal Codice della Strada, nei casi di evidente impossibilità all'arretramento richiesto.

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprano i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art 48. Piste ciclabili

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. Nel centro abitato, di norma tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di percorsi ciclabili e idonei parcheggi per le biciclette.
3. L'esecuzione dei percorsi ciclabili se effettuata da soggetti diversi dall'A.C. deve essere realizzata con modalità, materiali, caratteristiche indicati di volta in volta dal Comune.
4. I percorsi ciclabili di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
5. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, i percorsi ciclabili saranno protetti con idonee barriere.
6. I percorsi ciclabili urbani dovranno essere caratterizzati di norma da asfalto drenante di colore giallo. I percorsi già esistenti fino al loro rifacimento, saranno caratterizzati, da apposita segnaletica orizzontale, ben individuabile.
7. I percorsi extra-urbani dovranno prevedere adeguate aree di sosta attrezzate ed ombreggiate nel numero di almeno una ogni 3 km; dovranno ove possibile essere separati dalla sede stradale veicolare; laddove esista una accertata impossibilità di predisporre sedi separate i percorsi ciclabili dovranno essere ben segnalati e protetti con barriere tali da impedire l'occupazione della sede ciclabile da parte degli autoveicoli; laddove gli spazi non consentano neppure di predisporre percorsi dedicati all'interno della sede stradale principale, andranno individuate strade alternative a bassa intensità di traffico veicolare su cui indirizzare il traffico cicloturistico con installazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale idonea a rallentare e limitare il traffico veicolare.
8. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 dovranno essere predisposti idonei parcheggi per le biciclette.

Art 49. Portici e "pilotis"

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura salvo motivate deroghe del Comune;
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,00 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, il Comune, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio prescrive l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio, per quanto attiene pavimentazioni pareti, pilastri, volte, sono a carico del proprietario dell'immobile.

Art 50. Prefabbricati

Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Le strutture di riparo da giardino prefabbricate aperte e rimovibili, non sono soggette ai parametri edilizi dell'area di riferimento ma devono comunque sottostare al parere della C.E. per quanto riguarda le caratteristiche e l'inserimento ambientale salvo per quanto riguarda i gazebo estivi da giardino aperti e con copertura a teli non soggetti ad alcuna autorizzazione.

Art 51. Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe deve rispettare le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e sicurezza antincendi.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve rispettare le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e sicurezza antincendi.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza antincendi.

6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
8. E' facoltà del Comune rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe con senso alternato negli edifici residenziali plurifamiliari.
9. le rampe carrabili di accesso al piano stradale dovranno mantenere un arretramento di almeno 5,00 m. da eventuali passaggi pedonali, ciclabili o ciglio strada.

Art 52. Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici, nel rispetto delle tipologie individuate dal PRGC per le diverse zone, possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,50m;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o per un'altezza massima complessiva di 2,50 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. Possono essere realizzate in qualsiasi materiale, salvo il cls prefabbricato, purché la soluzione si inserisca armonicamente nel contesto.
6. Per la realizzazione di muri, muretti, cordoli e cancellate il Comune, sentita la Commissione Edilizia, si esprime in merito all'uso del materiale e può richiedere l'utilizzo del materiale prevalente in altri manufatti analoghi della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nel contesto. Sono in ogni caso esclusi manufatti in calcestruzzo prefabbricato, salvo in casi in cui una specifica progettazione dell'intervento ne configuri le caratteristiche di particolare valenza architettonica e di coerenza con la tipologia dell'edificio e con il contesto architettonico-ambientale.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m nel punto di congiunzione con la recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non

interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Le aree non edificabili possono essere recintate con manufatti di tipologia di cui al precedente comma 3d. Le aree per servizi potranno essere recintate con la stessa tipologia in forma precaria e temporanea con l'impegno alla rimozione del manufatto su motivata richiesta dell'A.C.

Art 53. Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico per una distanza ritenuta idonea dal Comune e compatibile con il contesto edificato. E' in ogni caso esclusa l'apertura direttamente a filo strada.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di valutazione dei progetti che interessino anche sostituzione o nuove realizzazioni di serramenti, l'Autorità comunale, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture con particolare riferimento agli edifici localizzati in Centro Storico ed agli edifici di particolare valore ambientale. Di norma negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti. In ogni caso non sono consentiti serramenti tipo monoblocco negli edifici storici o nel centro storico.
- 3₂ Nei casi di modifica o aggiunta di serramenti (es. doppie finestre o nuove aperture) con mutate tipologie/colorazioni/materiali, in fabbricati condominiali, gli stessi devono attenersi ad un progetto unitario supportato dall'impegno da parte delle proprietà facenti parte il Condominio, da assumere attraverso Delibera dell'Assemblea Condominiale o atti equivalenti qualora non sia costituito il Condominio, ad adeguarsi con gli interventi futuri alle nuove tipologie/colorazioni/materiali. Il progetto unitario deve dimostrare che i nuovi serramenti garantiscono un equilibrio della composizione delle facciate dei fabbricati anche nel transitorio che intercorre tra il primo intervento e il completamento delle sostituzioni.
- 3₃ La realizzazione di interventi di riqualificazione di facciate che preveda la sostituzione/integrazione di serramenti per fabbricati isolati o comunque singoli, ancorché collocati in contesti rurali o nuclei/tessuti frazionali ma non coerenti con gli stessi per tipologia ed epoca di costruzione, potrà prevedere l'inserimento di serramenti anche non strettamente

coerenti con il contesto per tipologie/materiali/colorazioni (ad esempio serramenti in alluminio in luogo dei serramenti in legno) purché sia garantita l'organicità compositiva dell'insieme delle facciate del fabbricato.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino anche parziali modifiche di facciata, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
5. I disposti di cui al comma 2 non si applicano nel Centro Storico, nelle aree e agli edifici di particolare valore ambientale. In tutti questi casi il Comune indicherà la soluzione più idonea.

Art 54. Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art 55. Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la

superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, è consentita nel rispetto (anche) di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve avere almeno un lato aperto sullo spazio sottostante e deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; in caso di soffitto non orizzontale dovrà essere garantita un'altezza media non inferiore a 2,20 m ed un'altezza minima non inferiore a 1,60 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art 56. Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, verande tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,00 m dal piano stradale;
 - b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare i 9/10 la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche deve essere autorizzata dal Comune che può negarla per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art 57. Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla sistemazione con idonea pavimentazione, (se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria);
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7;
 - g) alla realizzazione di infrastrutture quali tubazioni di sezioni adeguate e pozzetti di ispezione, idonee per consentire la fornitura di sottoservizi già esistenti (quali ad esempio elettricità, gas, telecomunicazioni, acqua potabile) o prevedibili in futuro.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 4,50 m al netto dei passaggi pedonali e/o ciclabili, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,00 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,50 m nel caso di doppio senso di marcia, al netto dei passaggi pedonali e/o ciclabili, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m, e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art 58. Terrazzi, logge, porticati, balconi coperti, tettoie, bow window e verande

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

- 1/2 È definito bow window un tipo di balcone chiuso sporgente per uno o più piani delle facciate di un edificio, e interamente unito, mediante una grande apertura, all'ambiente interno corrispondente, del quale costituisce parte integrante.
2. Ove la tipologia dell'edificio e le sue caratteristiche architettoniche consentano la sistemazione a terrazzo di parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m con tipologia coerente con l'edificio.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
5. Sono definite logge gli spazi aperti ad uso balcone o terrazzo, interni al filo di fabbricazione;
6. Sono definiti porticati gli spazi posti al piano terreno degli edifici con almeno un lato aperto, sostenuti da colonne o pilastri;
7. Sono definiti balconi le strutture orizzontali sorrette da mensole o a sbalzo in aggetto rispetto alla facciata, cui si accede da una porta finestra;
8. Sono definite tettoie le strutture completamente o parzialmente prive di tamponamenti perimetrali, destinate in genere a deposito di materiali o a ricovero veicoli;
9. Sono definite verande gli spazi contenuti all'interno di balconi, terrazzi o logge parzialmente o totalmente chiusi con pareti vetrate.
10. I parapetti collocati su terrazzi, logge e balconi dovranno avere altezza minima di 1,00 m. Dal punto di vista architettonico è consentito l'uso di qualunque materiale nonché di manufatti prefabbricati con caratteristiche di sicurezza e resistenza rispondenti alle vigenti normative, purché di foggia leggera e coerenti con la composizione complessiva delle facciate.
11. I manufatti di cui al presente articolo e qualunque altro elemento aggettante dall'edificio dovrà essere progettato riguardo non solo alla composizione architettonica dell'edificio stesso ma anche coerentemente col contesto, con particolare riguardo alla scelta dei materiali, allo spessore delle solette ed alla foggia del manufatto.
12. Non è consentita alcuna chiusura neanche a carattere temporaneo di terrazzi, logge, balconi e porticati con tende, teli, materiali plastici, ante, etc.. Con riferimento alla collocazione dell'edificio, alle sue caratteristiche, all'epoca della costruzione, alla presenza di altri analoghi manufatti sulla stessa facciata, la costruzione di verande, con ricorso a provvedimento autorizzativo, nel rispetto di quanto disposto dal PRGC e delle caratteristiche di cui al comma successivo, troverà accoglimento a seguito di valutazione positiva della C.E..
13. Le verande dovranno essere realizzate in vetro con intelaiature leggere di coloritura sobria tali da minimizzare l'impatto dell'inserimento di tali sovrastrutture sulle facciate, salvo nei casi in cui siano già inserite nel disegno complessivo dell'edificio quali elementi caratterizzanti il progetto architettonico. Dovrà comunque essere garantita la resistenza del parapetto; se la balaustra non è presente la veranda che la sostituisce dovrà avere adeguata resistenza alla spinta. E' comunque escluso in genere l'uso di alluminio anodizzato salvo che richiami altri particolari

costruttivi originali e determinanti dell'edificio ovvero ne sia dimostrata la coerenza compositiva con lo stesso. Sono parimenti escluse tamponature di materiali plastici sorrette da intelaiature o strutture rigide. Nella costruzione di verande dovranno essere adottati accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'effetto negativo sui parametri di aerazione/illuminazione dei locali retrostanti.

14. La costruzione di verande non costituisce aumento di S_{ul} o di S_{ip} ed è pertanto assoggettata a DIA/SCIA. La loro realizzazione è consentita esclusivamente per la chiusura di balconi, terrazze o logge, pertinenti ad unità immobiliari di civile abitazione.
15. La superficie in pianta occupata dalla veranda non può superare i 9 mq; solo in casi particolari possono essere ammesse superfici maggiori al solo fine di garantire un miglior inserimento del manufatto nel contesto del fabbricato su cui si interviene.
16. La veranda può essere realizzata su un solo balcone, terrazzo o loggia per ogni unità immobiliare, ancorché non consenta l'utilizzo di tutti i 9 mq di cui al comma precedente.
17. Nel valutare i progetti di realizzazione di verande, l'Amministrazione Comunale può richiedere il rispetto e la valorizzazione delle facciate sia su strada che interne, anche richiedendo progetti unitari estesi alle intere facciate ed impegni formali, da assumere attraverso Delibera dell'Assemblea Condominiale o con atti equivalenti qualora non sia costituito il Condominio, ad adeguarsi, in caso di futuri interventi, al progetto unitario.
18. E' ammessa la costruzione di verande esclusivamente per edifici non compresi nel Centro Storico né individuati quali beni culturali ovvero per edifici compresi nel Centro Storico ma di recente epoca di costruzione, qualora sia presentato un progetto di riqualificazione complessiva delle facciate che ne dimostri la coerenza con il contesto.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art 59. Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità ai sensi di legge, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art 60. Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici di cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art 61. Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b) degli estremi del Permesso di Costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
- c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
- e) eventuale presenza di unità immobiliari convenzionate;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il Permesso di Costruire corredato dagli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art 62. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato l'autorizzazione e le prescrizioni del caso, intese a evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzione del suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale il relativo permesso ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del Permesso di Costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgono sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare) e rispettare le norme del "Nuovo Codice della Strada"
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del titolare del Permesso di Costruire, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art 63. Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del Permesso di Costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. È fatto salvo tutto quanto disposto in materia dal Dlgs. 494/96.

Art 64. Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesto a riguardo il permesso all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto e/o di materiali di risulta dalle demolizioni e dagli scavi che presenti caratteri di rifiuto speciale è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art 65. Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla-osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art 66. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del Permesso di Costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale, a seguito del quale può essere svincolato il deposito cauzionale o della garanzia fidejussoria.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del Permesso di Costruire o della denuncia di inizio dell'attività utilizzando anche il deposito cauzionale; le eventuali spese eccedenti devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima del rilascio di eventuale certificato di agibilità; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art 67. Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica e comunque prima del rilascio del eventuale certificato di agibilità; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art 68. Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art 69. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in parziale contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetriche, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti o alcuni parametri edilizi.
 - c) sia individuata altra idonea localizzazione, anche attraverso l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale, qualora si evidenzi l'interesse pubblico alla ricollocazione.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica:
 - a) ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in caso di lavori di qualsivoglia natura sull'edificio, per imperizia o trascuratezza dello stesso o del progettista, del direttore dei lavori o dell'assuntore dei lavori.
 - b) ai crolli dovuti a trascuratezza nella manutenzione dell'edificio.

Art 70. Deroghe

L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla-osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

Art 71. Disposizioni di Legge sopravvenienti

Le norme contenute nel presente regolamento, per la parte non conforme, saranno da intendersi automaticamente sostituite dalle nuove disposizioni di legge sopravvenienti.

ALLEGATI

MODELLO I _____ **CERTIFICATO URBANISTICO**

MODELLO II _____ **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

MODELLO III _____ **SCHEMA TECNICO DEL PROGETTO MUNICIPALE**

MODELLO IV _____ **PERMESSO DI COSTRUIRE**

MODELLO V _____ **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**

MODELLO VI _____ **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI**

MODELLO VII _____ **COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI**

MODELLO VIII _____ **RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**

MODELLO IX _____ **ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE**

MODELLO X _____ **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**



SETTORE SERVIZI TECNICI
 Servizio Urbanistica
 Tel. 011 9218111
 e-mail: urbanistica@comune.cirie.to.it

PROTOCOLLO:

DATA:

C.U. N. _____

CERTIFICATO URBANISTICO

AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19 DEL 08/07/1999

RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI:

Foglio _____ numero _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la domanda presentata dal Sig. _____ in data _____ e protocollata con n. _____;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 08/07/1999;

Visto il vigente P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 8-24853 del 21/04/1983

Vista la Variante strutturale n. 1 approvata con deliberazione G.R. n.202-1658 del 12/11/1990;

Vista la Variante strutturale n. 1bis approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 46-5949;

Vista la Variante Strutturale n. 2 approvata con deliberazione della G.R. n. 4-3482 in data 16.07.2001;

Vista la Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi del VI comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 22.05.95 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58;

Vista la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55;

Vista la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56;

Vista la Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57;

Vista la Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 4.12.2000 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70;

Vista la Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata in data 5.02.2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5;

Vista la Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata in data 12.03.2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15;

Vista la Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 9.02.2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12;

Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata in data 21.07.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48;

Comune di Cirié

Corso Martiri della Libertà 33 – CAP 10073

protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

tel: 011 921 81 11 – fax: 011 921 86 00

incontr@ci*rié*

Via A. D'Oria 14/7

sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it

**SETTORE SERVIZI TECNICI**

Servizio Urbanistica

Tel. 011 9218111

e-mail: urbanistica@comune.cirie.to.it

Vista la Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 26.5.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28;

Vista la Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. ai sensi del VIII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 27.01.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4;

Vista la Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 20.12.2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82;

Vista la Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 26.09.2005 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53;

Vista la Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 18.09.2006 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56;

Vista la Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 26.07.2008 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31;

Vista la Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 28.09.2009 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53;

Visto la Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 03.07.2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36;

Visto il Progetto Definitivo del Nuovo P.R.G. adottato con D.C.C. n. 11 del 04/04/2012;

Visto l'art. 39 delle Norme di Attuazione del Progetto Preliminare "ambiti di intervento già definiti";

CERTIFICA

che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti l'immobile distinto a catasto come sopra specificato, sono le seguenti:

Toponomastica: _____ - Località: _____;

Destinazione vigente P.R.G.C.: _____;

Destinazione Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

e che l'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti:

1. DISPOSIZIONI GENERALI, URBANISTICHE ED EDILIZIE, VIGENTI OD OPERANTI IN SALVAGUARDIA

DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATALI O REGIONALI, O REGOLAMENTARI EVENTUALMENTE RIGUARDANTI L'IMMOBILE: _____

Si richiamano tutte le normative di settore a livello nazionale e regionale, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento:

- Decreto ministeriale Sanità 05/07/1975;
- Decreto interministeriale 02/04/1968 n. 1444;
- Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982, Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998;
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

Comune di Cirié

Corso Martiri della Libertà 33 – CAP 10073

protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

tel: 011 921 81 11 – fax: 011 921 86 00

incontr@ci*rié*

Via A. D'Oria 14/7

sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it



Città di Cirié

SETTORE SERVIZI TECNICI

Servizio Urbanistica

Tel. 011 9218111

e-mail: urbanistica@comune.cirie.to.it

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo regolamento di attuazione, e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447;
- D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
- Legge Regionale 28/05/2007 n. 13 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008;
- Legge Regionale 14/07/2009 n. 20 e s.m.i.;
- Decreto Legge 13/05/2011 n. 70;

PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTI:

- P.R.G.C. vigente (Variante Strutturale n. 2 approvata con deliberazione della G.R. n. 4-3482 in data 16.07.2001) come modificato dalle Varianti parziali citate in premessa;
- Progetto Definitivo del Nuovo P.R.G. adottato con D.C.C. n. 11 del 04/04/2012;

REGOLAMENTO EDILIZIO:

Regolamento Edilizio (ex art. 2 – L.R. 19/1999) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 05/12/2005

ALTRI PIANI:

2. PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE, VIGENTI OD OPERANTI IN SALVAGUARDIA

AREA URBANISTICA IN CUI E' COMPRESO L'IMMOBILE E SUA DESTINAZIONE PREVALENTE:

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE:

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

INDICE DI DENSITA' FONDIARIA (If)

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

DISTANZA DAI CONFINI (Dc)

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

Comune di Cirié

Corso Martiri della Libertà 33 – CAP 10073

protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

tel: 011 921 81 11 – fax: 011 921 86 00

incontr@ci*rié*

Via A. D'Oria 14/7

sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it

**Città di Cirié****SETTORE SERVIZI TECNICI**

Servizio Urbanistica

Tel. 011 9218111

e-mail: urbanistica@comune.cirie.to.it

ALTEZZA MASSIMA (H)

- P.R.G.C. vigente: _____

RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

STANDARD DI AREE PER SERVIZI

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

ALTRE PRESCRIZIONI

- P.R.G.C. vigente: _____;
- Nuovo P.R.G. in regime di salvaguardia: _____;

URBANIZZAZIONI ESISTENTI

- _____

Cirié, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Comune di Cirié

Corso Martiri della Libertà 33 – CAP 10073

protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

tel: 011 921 81 11 – fax: 011 921 86 00

incontr@ci*rié*

Via A. D'Oria 14/7

sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it

**SETTORE SERVIZI TECNICI**

Servizio Urbanistica

Tel. 011 9218111

e-mail: urbanistica@comune.cirie.to.it

PROTOCOLLO:

DATA:

C.D.U. N. /**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.P.R. N°380 DEL 06/06/2001

RELATIVO AGLI IMMOBILI DISTINTI A CATASTO TERRENI:**Foglio** ____ **numero** _____**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA**

Vista la domanda presentata dal Sig. _____ in data _____ e protocollata con n. _____;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto il **vigente P.R.G.C.** approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 8-24853 del 21/04/1983, la Variante n. 1 approvata con deliberazione G.R. n.202-1658 del 12/11/1990 e la Variante n. 2 approvata con deliberazione G.R. n. 4-3482 del 16/07/2001;**CERTIFICA**

la destinazione urbanistica dei seguenti terreni:

Foglio ____ **numero** _____

per le quali l'edificazione é regolamentata dalle disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. e relative alle zone sopracitate.

Visto il **Progetto Definitivo del Nuovo P.R.G.** adottato con D.C.C. n. 11 del 04/04/2012;

Visto l'art. 39 delle Norme di Attuazione del Progetto Definitivo "ambiti di intervento già definiti";

CERTIFICA

la destinazione urbanistica dei seguenti terreni:

Foglio ____ **numero** _____

per le quali l'edificazione é regolamentata dalle disposizioni normative contenute nelle Norme di Attuazione del Progetto Definitivo del nuovo PRG e relative alle zone sopracitate.

Cirié, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA**Comune di Cirié**

Corso Martiri della Libertà 33 – CAP 10073

protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

tel: 011 921 81 11 – fax: 011 921 86 00

incontr@ci*rié*

Via A. D'Oria 14/7

sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it



CITTÀ DI CIRIÈ

Provincia di Torino

SCHEDA TECNICA

allegata ad istanza di permesso di costruire n°

committente:

- trattandosi di intervento di variante in corso d'opera a permesso di costruire già rilasciato non vengono riportati i dati di cui ai quadri sotto elencati in quanto non sono variati rispetto a quelli contenuti nella scheda allegata alla pratica n. del

A B C D E F G H I L

A - DATI IMMOBILE

- terreno (C.T.): Fg. n.
 - fabbricato (C.E.U.): f. n.
 via n. senza numero.
 (in caso di frazionamento indicare anche i mappali originari)

Si dichiara:

- che l'immobile risulta regolarmente realizzato:**
- anteriormente al 1958 (data di adozione del primo P.d.F.)
- posteriormente al 1958 in seguito al rilascio di licenza/concessione edilizia permesso di costruire
 n°
 del (o istanza di condono n° in data
- che l'immobile:**
- non è stato successivamente oggetto di interventi di parziale o totale trasformazione che ne abbiano alterato la sagoma, le superfici utili, la destinazione d'uso e le caratteristiche tipologiche e costruttive.
- è stato successivamente oggetto di interventi di parziale o totale trasformazione individuati nei seguenti provvedimenti autorizzativi (o istanze di condono edilizio):
- | | | | | |
|----------------------|----|----------------------|-----|----------------------|
| <input type="text"/> | n° | <input type="text"/> | del | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | n° | <input type="text"/> | del | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | n° | <input type="text"/> | del | <input type="text"/> |
- che non si conoscono i dati relativi all'epoca di costruzione dell'immobile e ai provvedimenti autorizzativi rilasciati in quanto:
-
-
-
-

B - TIPO DI INTERVENTO:**oggetto:****- descrizione sommaria del tipo di intervento oggetto di istanza di concessione:**

1. progetto per nuove opere da realizzare;
2. opere già realizzate (istanza ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01);
3. variante al permesso di costruire n° del
4. completamento di opere non ultimate già oggetto di permesso di costruire n° del

Permesso di costruire: n. del - inizio lavori in data:

Annotazioni:**C - CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO**

- ampliamento funzionale (cat.III)
 restauro e risanamento conservativo (cat.IV)
 ristrutturazione edilizia (cat.V) cat.A cat.B
 completamento (cat. VII) (_____)
 ristrutturazione urbanistica (cat.VI)
 nuovo impianto (cat.VIII)
 demolizione (cat.IX)
 sostituzione edilizia (cat. X)
 cambio di destinazione d'uso
 bassi fabbricati / autorimesse
 recupero sottotetto ai sensi L.R. 21/98
 recupero dei rustici ai sensi della L.R. 9/03
 altro (specificare) _____

ulteriori precisazioni in merito al tipo di intervento con riferimento alle N.T.A. del P.R.G.C.:

G - PRESENZA DI VINCOLI

- l'edificio (o l'area) non è soggetto ad alcun vincolo
 l'edificio (o l'area) è soggetto ai seguenti vincoli:

fascia di arretramento stradale dettata dal P.R.G.C. o da altre fonti normative (codice strada, D.M. 1444/68)

SI NO

servizi pubblici

SI NO

vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e L.R. 20/1989 s.m.i.)

SI NO

vincolo idrogeologico

SI NO

fascia di rispetto da canali e corsi d'acqua (art.29 L.R. 56/77 e art. 19 N.T.A. del P.R.G.C.)

SI NO

fascia di rispetto da altre opere - pozzi, depuratori, cimitero, altro (specificare)

SI NO

fascia di rispetto dalla ferrovia (D.P.R. 753/80)

SI NO

vincolo architettonico: bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i./ beni culturali individuati dal P.R.G.C. / immobile segnalato dal P.R.G.C.

SI NO

(specificare il tipo di vincolo)

altro vincolo (specificare quale)

H - VERIFICA RISPETTO NORMATIVE DI LEGGE IN MATERIA DI EDILIZIA**Si dichiara che l'intervento previsto in progetto:**

è soggetto alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all' art. 77 del D.P.R. 380/01

SI ed allega dichiarazione sottoscritta dal tecnico progettista (modello)

NO in quanto.....

comporta valutazioni tecnico discrezionali in relazione alle normative aventi incidenza sulla disciplina igienico-sanitaria

SI ed allega documentazione necessaria per l'ottenimento del relativo parere comprensiva di ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti sanitari

SI ed allega parere igienico sanitario rilasciato dall'ASL ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

NO ed assevera che l'intervento proposto è conforme alle norme igienico sanitarie, che il progetto delle opere descritte negli elaborati tecnici è completo di tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione igienico edilizia dell'intervento ed allega relazione igienico edilizia

è soggetto alla normativa di cui al D.M. 11/3/88 ed allega la relazione geotecnica;

SI

NO

è soggetto a presentazione di denuncia ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 380/2001 s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 s.m.i.;

SI

e si allega dichiarazione di fattibilità strutturale (modello 8, D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084)

NO

in quanto

è soggetto alla normativa in materia di sicurezza degli impianti D.M. 37/08

SI

ed allega Dichiarazione di progetto degli impianti sottoscritta congiuntamente da proprietà e tecnico progettista (modello) e relativi allegati

NO

in quanto.....

rientra tra le categorie soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 DPR 01/08/2011 nr. 151

SI

rientra nella categoria A dell'allegato 1 DPR 151/11 e si allega dichiarazione del tecnico abilitato alla prevenzione incendi attestante la conformità del progetto alla normativa di prevenzione e sicurezza antincendio ed all'ottenimento del CPI

SI

rientra nelle categorie B / C dell'allegato 1 DPR 151/11 e si allega parere favorevole inerente l'esame di progetto rilasciato dal Comando Provinciale VVF e relativi elaborati grafici vistati

NO

non rientra nelle categorie A / B / C dell'allegato 1 DPR 151/11 ed è comunque conforme alla normativa di prevenzione e sicurezza antincendio

risulta in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche e/o del codice civile per quanto attiene ai diritti delle proprietà confinanti con l'immobile oggetto di intervento

SI

e si allega scrittura privata sottoscritta fra le parti;

NO

prevede l'allacciamento alla fognatura comunale

SI

e si impegna ad ottenere relativa autorizzazione in capo alla Società Acque Ciriacesi, SAC s.r.l.

NO

in quanto

prevede la realizzazione di un nuovo scarico soggetto alla vigente normativa in materia di scarichi civili (L.R. 13/90)

SI

ed allega copia della istanza di autorizzazione con relativi elaborati tecnici

NO

in quanto

è soggetto alla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici di cui alla Legge 10/91 s.m.i.

SI

e si allega la relativa documentazione (Relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1, L. 10/1991 ovvero Dichiarazione sulle prescrizioni specifiche come disciplinate dalla DGR 46-11968 del 04/08/09

NO

in quanto

è soggetto alla normativa in materia di tutela del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e L.R.20/1989 s.m.i.

SI

ed allega la istanza per il rilascio della relativa autorizzazione

NO

è soggetto alla acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri indicati nel precedente quadro G)

SI

ed allega copia delle relative istanze inoltrate agli Uffici e/o Enti competenti

NO

con riferimento alla normativa di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995 s.m.i. e della L.R. 52/2000:

- SI l'intervento è soggetto alla normativa di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 s.m.i. e della L.R. 52/00 e pertanto:
- le opere in progetto sono compatibili con la vigente zonizzazione acustica del territorio comunale
 - le opere in progetto richiedono la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 05/12/97 e pertanto si allega relazione tecnica del tecnico competente in acustica ambientale
 - le opere in progetto richiedono la verifica di impatto acustico ai sensi dell'art. 10, L.R. 52/00, in quanto soggette ai sensi dell'art. 8 commi 1, 2, 4 della L. 447/95 s.m.i. e pertanto si allega relazione tecnica del tecnico competente in acustica ambientale redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 02/02/04 n. 9-11616
 - le opere in progetto richiedono la valutazione del clima acustico ai sensi dell'art. 11, L.R. 52/00, in quanto soggette ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95 s.m.i. e pertanto si allega relazione tecnica del tecnico competente in acustica ambientale redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 14/02/05 n. 46-14762
- NO l'intervento non è soggetto alla normativa di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 s.m.i. e della L.R. 52/00 in quanto trattasi di.....

.....
 con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161 del 10/08/12

- SI l'intervento prevede la produzione di materiali da sottoporre alle disposizioni in materia di rifiuti (parte Quarta D.Lgs. 152/06) e pertanto si allega stima dei quantitativi prodotti ed indicazione del presunto impianto di destinazione
- SI l'intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo da impiegare ai sensi del DM 161 del 10/08/12 e pertanto si allega Piano d'utilizzo di cui all'art. 5 del DM 161/12
- NO l'intervento non prevede la produzione di terre e rocce da scavo

I - PARAMETRI PER DETERMINARE IL CONTRIBUTO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE

- L'intervento non è soggetto al versamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 380/01 in quanto _____.
- L'intervento è soggetto al versamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/01.
- il contributo di costruzione viene versato in unica soluzione
 - il contributo di costruzione viene rateizzato

L - PARAMETRI IGIENICO - SANITARI

SCARICHI

- già realizzati**
- scarichi esistenti ai sensi dell'art.13 - 1^o comma della L. R. 13/90 cioè attivati prima del 3/6/1976, data di entrata in vigore della Legge 319/76 (da individuare sugli elaborati).
 - scarichi attivati dopo il 13/6/76, data di entrata in vigore della Legge 319/76
 - scarichi realizzati o in corso di realizzazione ma non ancora attivati.

da realizzarsi (allegare istanza ai sensi della Legge 13/90 con relativa documentazione tecnica di progetto)

tipo di scarico:

civile (art.14 L.13/90) classe A sottoclasse: A B C
 industriale classe B sottoclasse: A B

recapito:

- 1 in fognatura pubblica con impianto di depurazione finale SI NO
2 in collettore privato consortile
 che recapita in fognatura pubblica con impianto di depurazione finale SI NO
3 con impianto di depurazione privato
4 recapito in corpo idrico superficiale (denominazione). _____ .
 in canale artificiale in corso d'acqua naturale
5 sul suolo (art.17 L.R. 13/90)
6 nel sottosuolo (art.17 L.R. 13/90)
7 pozzo a tenuta stagna
8 altro (specificare _____).

si dichiara:

- che non esiste fognatura pubblica nel raggio di m.100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'edificio (vedi planimetria dimostrativa allegata).
 che esiste fognatura pubblica in via _____.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- esiste l'allacciamento alla rete di acquedotto consortile;
 è previsto l'allacciamento alla rete di acquedotto consortile (indicare il tracciato planimetrico sul progetto);
 altro (specificare _____).

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- è previsto il mantenimento dell'impianto esistente viene realizzato un nuovo impianto
tipo di alimentazione: gas metano gpl gasolio
potenzialità: Kcal _____.

AREAIONE E ILLUMINAZIONE DEI LOCALI

- L'intervento in progetto prevede il mantenimento delle attuali aperture esterne ed orizzontamenti.
 L'edificio (o parti di esso) è interessato dalla realizzazione (o modifiche) di nuovi orizzontamenti ed aperture esterne che rispettano i seguenti parametri:
 il rapporto fra la superficie di pavimento e la superficie finestrata apribile di ogni locale abitabile non è inferiore a 1/8 (vedi tabella dimostrativa riportata sulla tavola di progetto).
 La superficie e l'altezza utile di ogni locale rispetta i limiti di cui al D.M. 05/07/1975

I sottoscritti dichiarano che il progetto allegato alla presente è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, del P.R.G.C. e dei regolamenti di edilizia, igiene e fognatura, nei riguardi pure delle proprietà confinanti e cioè, ad ogni effetto, anche nel riguardo di terzi, e ciò con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Si dichiara inoltre che ogni indicazione apposta sui progetti o sui disegni, è da ritenersi assolutamente impegnativa per i sottoscritti.

Dichiarano infine la loro responsabilità che l'indicazione dei confini di proprietà e dei vincoli esistenti con finitimi corrispondono alle risultanze degli atti d'acquisto, degli atti di sottomissione ed in genere degli atti riguardanti la proprietà. Qualora, anche dopo il rilascio della concessione, risultasse che le indicazioni date non

Pratica n. /

Permesso di costruire n. /



CITTÀ DI CIRIÉ
(PROVINCIA DI TORINO)

PERMESSO DI COSTRUIRE
per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
(a norma del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Vista la domanda presentata in data _____ e registrata al protocollo generale al n. _____ **dal/i sig./sig.ri** _____

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario e dimostra di avere titolo per richiedere il Permesso di costruire con idoneo titolo di proprietà;

Considerato che viene richiesto il permesso di costruire per l'esecuzione di: _____

_____ con la destinazione d'uso: _____ ;

in questo Comune, sull'area distinta in Catasto al Foglio n. _____ particelle _____ ubicato in _____

Visto il progetto nonchè gli atti allegati allo stesso, presentato in n. _____ copie redatto da: _____ con studio in _____ - C.F. _____.

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la Legge 15/05/1997 n. 127;

Vista la Legge 23/05/1997 n. 135 (G.U. n. 119 del 24/05/1997);

Visto il vigente P.R.G.C. approvato dalla Giunta Regionale Piemonte con deliberazione n. 8-24853 in data 21/4/83;

Vista la Variante n. 1 al P.R.G.C. approvata con deliberazione G.R. n. 202-1658 del 12/11/90;

Vista la Variante n. 2 al P.R.G.C. approvata con deliberazione G.R. n. 4 – 3482 del 16/07/2001;

Visto il Progetto Preliminare del Nuovo PRG adottato con D.C.C. n. 8 del 01/02/2010;

Vista la D.C.C. n. 20 del 10/03/2011 avente ad oggetto "Nuovo P.R.G. – Relazione di accoglimento/controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.U.R. 56/77 smi – approvazione";

Vista la D.C.C. n. 11 del 04/04/2012 avente ad oggetto "Adozione del progetto definitivo del Nuovo P.R.G." ;

Considerato che l'intervento è inserito nel P.E.C. n. _____ .

Vista la Convenzione Urbanistica stipulata in data _____ rogito _____ ;

Vista la relazione geologica e geotecnica in data _____ ;

Vista la dichiarazione sottoscritta dal progettista in data _____ con la quale si attesta la conformità del progetto allegato al presente permesso di costruire alle disposizioni contenute nel capo III – Sezione I art. 77 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/01 s.m.i. sottoscritta sia dalla proprietà che dal progettista in data _____ e relativa relazione igienico – sanitaria del _____ ; OPPURE

Visto il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. 6 in data _____ ;

Visto il parere del Comando Provinciale dei VVFF in data _____ ;

Visto il parere della Regione Piemonte in data _____ ;

Vista la dichiarazione, resa dal professionista, di non assoggettamento alla presentazione della richiesta di parere ai Vigili del Fuoco in data _____ ;

Vista la dichiarazione di non assoggettamento resa dal professionista alla progettazione degli impianti tecnici ai sensi della L.46/90 e sm.i. in data _____ ;

Vista la dichiarazione di conformità e potenzialità dell'impianto termico in data _____

Vista la dichiarazione asseverata resa dal progettista ai sensi del comma 1 art. 20 del D.P.R. 380/01 smi in data _____ ;

Vista la dichiarazione di fattibilità strutturale resa dal progettista delle strutture _____ in data _____ ai sensi della DGR 12/12/2011 n. 4-3084 (prot. _____ del _____)

Considerato che la pratica edilizia è stata esaminata dalla Commissione Edilizia nella seduta del _____ e che il parere definitivo è favorevole;

Vista la deliberazione Commissario Prefettizio n. 190 del 22/2/78 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione nonché determinata la quota di Contributo commisurata al Costo di Costruzione;

Rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 44 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 con obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 1

*(Oggetto del permesso di costruire)
(di seguito denominato Titolare)*

Al sig./ ai sig.ri:

_____ - **residente in via:** _____, **nr.** _____ - _____ - **codice fiscale** _____

è dato permesso di costruire, alle condizioni seguenti e salvo diritti di terzi, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto composto da n. _____ tavole.

Art. 2

(Trasferibilità del permesso di costruire)

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni o ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

Art. 3

(Partecipazione al contributo di costruzione)

Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione e al contributo di cui all'art. 19 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, determinato come segue sulla base delle deliberazioni di cui in premessa, ammonta a complessivi € _____ ed è così ripartito:

a) - quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria € _____.

b) - quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria € _____.

c) - quota relativa al costo di costruzione / contributo art. 19 del DP.R. 06/06/2001 n. 380 € _____.

Tutti gli importi di cui sopra sono stati versati dal Titolare in unica soluzione in data _____.

In caso di mancato o ritardato versamento delle quote di contributo di cui sopra saranno applicate le sanzioni amministrative previste al riguardo dall'art. 42 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.

Art. 4

(Adempimenti preliminari del titolare del permesso di costruire)

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire dovrà:

a) comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale i nominativi del costruttore e del direttore lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;

b) richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56, lett.a), legge regionale 5/12/77, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, per erigere manufatti che implicino la occupazione anche temporanea di suolo pubblico;

c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,70/1, chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome del progettista e del direttore lavori, o l'indicazione della pubblica amministrazione appaltante del lavoro;

- la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;

- la data e il numero del permesso di costruire;

- la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste o la natura dell'intervento previsto;

- la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito del presente permesso di costruire e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei lavori che siano stati concessi;

In caso di mancata esposizione della tabella di cui sopra, il trasgressore sarà passibile di sanzione pecuniaria ai sensi delle vigenti leggi;

d) nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'art. 65 commi 3 e 4 del DPR 06/06/2001 n. 380, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori (art. 66 del DPR 06/06/2001 n. 380);

e) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali;

f) notificare copia del Permesso di costruire alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;

g) depositare l'atto di permesso di costruire ed il progetto vistato dal Responsabile del procedimento nel cantiere di lavoro e presentarli a ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti municipali;

h) adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 – Parte II capo I e D.G.R. 12 dicembre 2011 n. 4-3084 prima dell'inizio delle opere ;

Art. 5

(Condizioni per la validità del permesso di costruire)

Il presente permesso di costruire ha efficacia per l'inizio e la prosecuzione delle opere soltanto dopo che il richiedente abbia provveduto a depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale i documenti dimostrativi della costituzione di garanzie e del pagamento del contributo secondo le modalità stabilite dal precedente art. 3 ed inoltre dopo che è stata notificata al Titolare.

Il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri documenti ed elaborati di progetto, corrispondono a verità.

In caso contrario è da ritenersi nulla e priva di ogni effetto.

Art. 6

(Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro il _____, ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire.

Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal Titolare all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata .

Art. 7

(Prescrizioni per il compimento dei lavori)

Il Titolare dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) richiedere l'allacciamento della fognatura interna alla rete comunale di fognatura ed osservare le prescrizioni che verranno stabilite per il trattamento e smaltimento delle acque usate;

b) richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità/agibilità da rilasciarsi dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune ai sensi del Titolo III Capi I del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, prima di occupare il fabbricato con persone o cose;

c) è fatto obbligo, infine di rispettare le prescrizioni di cui:

- al capo VI del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 recante "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici"

- al D.M. 16/5/1987 n. 246 recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27/6/1987) nonché tutte le norme vigenti in materia antincendi;

- alla Parte II – capo I e II del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 recante "Normativa tecnica per l'edilizia" – (strutture degli edifici);

- alla Parte II - Capo III del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 recante "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

- alla Legge 5/3/1990 n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" (G.U. n. 59 del 12/03/1990).

- al Decreto Legislativo del 14/08/1996 n. 494 e s.m.i. "Attuazione direttiva 92/57/CEE concernente le

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” (S.O. alla G.U. n. 223 del 23/09/1996).

d) Ottemperare ai disposti di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084

Art. 8

(Prescrizioni particolari)

Il Titolare del permesso di costruire dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni particolari :

Ciriè addi,

Allegato copia del progetto debitamente vistata.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIO**

Nei documenti generati dal sistema elettronico documentale del Comune di Ciriè la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del/della responsabile, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39. L'originale in forma cartacea del presente atto, con sottoscrizione autografa, è conservato presso l'ufficio, a disposizione degli interessati che ne volessero prendere visione.

Il presente permesso di costruire è stato consegnato in data odierna al Sig. _____

In qualità di _____ .

Addi _____

PER RICEVUTA

L'IMPIEGATO

== PROROGHE - RINNOVI

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 6/6/2001, N. 380 E S.M.I." TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA"

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)

comma n.: art.22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Allegati obbligatori:

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
- titolo di proprietà
- elaborati grafici progettuali (in duplice copia se consegnati allo sportello)
- documentazione fotografica dell'immobile o dell'area
- relazione asseverata del progettista abilitato, con relativi allegati - [vedi modello](#)

attestazione dell'avvenuto pagamento di tariffa, diritti e bolli: copia del bollettino di versamento dell'importo dovuto sul c/c postale n. 000030969109 intestato al Comune di Cirié, o copia del bonifico effettuato sul c/c bancario con codice IBAN IT46X0200830381000100862054. In entrambi i casi, specificare la causale "versamento tariffa, diritti e bolli". N.B.: l'attestazione non è obbligatoria per le pratiche avviate direttamente allo Sportello, presso il quale è possibile effettuare il suddetto pagamento in contanti o tramite Bancomat

la seguente documentazione prevista dalla lettera c, comma 9, art. 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, D.Lgs. 81/2008 (con l'attestazione di deposito presso gli enti competenti) *oppure*: dichiarazione di esonero
- dichiarazione sottoscritta dal committente attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lett. a) e b), co. 9., art. 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- visura camerale dell'impresa esecutrice dei lavori
- D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità (3 mesi) dell'impresa esecutrice dei lavori

Altri allegati:

- dichiarazione di progetto degli impianti D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati - [vedi modello](#)
- mod. 801 per il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione
- computo metrico estimativo
- relazione igienico-sanitaria - [vedi modello](#)
- relazione ai sensi art. 77 D.P.R. 380/01 e s.m.i. in merito a eliminazione barriere architett., con schemi grafici - [vedi modello](#)
- modello ISTAT
- relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (art. 28, L. 10/91 e s.m.i.)
ovvero dichiarazione sulle prescrizioni specifiche (D.G.R. 46-11968 del 04/08/09)
- documentazione VV.FF. ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151
- dichiarazione di fattibilità strutturale - [vedi modello](#)
- altri pareri/concessioni/nulla osta/assensi
- relazione geologico-geotecnica

Il/la richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno C.F.

Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione:

*P. IVA: *C.F.:

indirizzo/sede legale

CAP Comune

**Telefono **Cell. **E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti al procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e via sms.

nella sua qualità di:

DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN:

indirizzo

CENSITO AL CATASTO: N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO

al foglio n. mapp. sub. cat. mapp. sub. cat.

al foglio n. mapp. sub. cat. mapp. sub. cat.

AVENTE DESTINAZIONE:

con la presente

DENUNCIA

ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6/6/2001, N. 380 - l'inizio dell' attività relativa ai lavori consistenti in:

descrizione
dell'intervento:

da realizzarsi come da **allegata relazione asseverata** ed elaborati progettuali predisposti dal **progettista abilitato**:

Cognome

Nome

PEC

Telefono

C.F.

P.IVA:

Indirizzo

CAP

Comune

iscritto all' Albo

della provincia di

al n°

DICHIARA

- che le opere avranno inizio successivamente alla decorrenza di 30 giorni dalla data di presentazione della presente denuncia;
- che LE OPERE VERRANNO REALIZZATE DALLA DITTA:

Cognome/Nome o Rag. Sociale :

C.F.

P.IVA:

indirizzo/sede legale

PEC

Telefono

CAP

Comune

e sotto la direzione lavori del tecnico abilitato:

Cognome

Nome

PEC

Telefono

C.F.

Indirizzo

CAP

Comune

DICHIARA inoltre:

che i lavori verranno ultimati entro 3 anni dalla data di presentazione della presente e che verrà presentato al comune il certificato di collaudo finale redatto dal direttore dei lavori unitamente alla denuncia dei ultimazione lavori.

Data

Firma:

Firma e timbro del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori:

Firma e timbro del tecnico Direttore dei Lavori:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA (S.C.I.A.)

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)

comma n.: art.22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Allegati obbligatori:

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la comunicazione)
- progetto architettonico a firma del progettista e sottoscritto dal richiedente (2 copie)
- adeguata documentazione fotografica a colori
- copia del titolo di proprietà
- relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e nella quale dichiarare che sull'immobile in questione non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e/o altri vincoli previsti all'art. 49, comma 4 bis, L. n. 122/2010 (vedi modello)
- attestazione dell'avvenuto pagamento di tariffa, diritti e bolli: copia del bollettino di versamento dell'importo dovuto sul c/c postale n. 000030969109 intestato al Comune di Cirié, o copia del bonifico effettuato sul c/c bancario con codice IBAN IT46X0200830381000100862054. In entrambi i casi, specificare la causale "versamento tariffa, diritti e bolli". N.B.: l'attestazione non è obbligatoria per le pratiche avviate direttamente allo Sportello, presso il quale è possibile effettuare il suddetto pagamento in contanti o tramite Bancomat

la seguente documentazione prevista dalla lettera c, comma 9, art. 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, D.Lgs. 81/2008 (con l'attestazione di deposito presso gli enti competenti) *oppure*: dichiarazione di esonero
- dichiarazione sottoscritta dal committente attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lett. a) e b), co. 9., art. 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- visura camerale dell'impresa esecutrice dei lavori
- D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità (3 mesi) dell'impresa esecutrice dei lavori

Allegati non obbligatori:

- relazione ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., eliminaz. barriere architettoniche, con schemi grafici (vedi modello)
- relazione geologico-geotecnica
- relazione igienico-sanitaria (vedi modello)
- relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (art. 28, L. 10/91 e s.m.i.) ovvero dichiarazione sulle prescrizioni specifiche (D.G.R. 46-11968 del 04/08/09)
- documentazione VV.FF. ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151
- dichiarazione di fattibilità strutturale (vedi modello)
- modello ISTAT
- dichiarazione di progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, comprensiva di relativi allegati (vedi modello)
- altro (specificare):

Il/la sottoscritto/a:

Cognome Nome Data di nascita gg mm anno C.F. Luogo di nascita

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione: *P. IVA: *C.F.: indirizzo/sede legale CAP Comune **Telefono **Cell. **E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, via e-mail e via sms.

in qualità di:

proprietario dell'immobile usufruttuario superficario

altro (specificare):

SEGNALA

in relazione al combinato disposto degli artt. 22, 23, T.U. n. 380/2001 e dall'art.19, L. n. 241/1990, così come modificato dall'art. 49, co. 4 bis, L. n.122/2010, su conforme parere reso dall'ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione normativa con nota del 16/09/2010,

che in data: **darà effettivo inizio ai lavori di cui al seguente prospetto:**

descrizione dei lavori

ubicazione dell'immobile

estremi catastali (foglio, mappali)

COMUNICA CHE:

1) il Progettista architettonico (il quale verrà informato sullo stato del presente procedimento) è:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno Luogo nascita

C.F.

P. IVA :

Indirizzo di residenza

CAP

Comune

PEC

Telefono

iscritto all'Albo/Ordine dei/degli:

di:

al n.:

Firma:

Timbro

2) il Direttore dei Lavori architettonici è:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno titolo professionale

C.F. P. IVA :

Indirizzo di residenza

CAP Comune

PEC Telefono

iscritto all'Albo/Ordine dei/degli: di: al n.:

Firma: _____

Timbro

3) il Progettista delle strutture è:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno titolo professionale

C.F. P. IVA :

Indirizzo di residenza

CAP Comune

PEC Telefono

iscritto all'Albo/Ordine dei/degli: di: al n.:

Firma: _____

Timbro

4) il Direttore Lavori delle strutture è:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno titolo professionale

C.F. P. IVA:

Indirizzo di residenza

CAP Comune

PEC Telefono

iscritto all'Albo/Ordine dei/degli: di: al n.:

Firma: _____

Timbro

5) l'Impresa esecutrice dei lavori è:

Denominazione

Cognome

Nome

C.F. P. IVA:

indirizzo sede impresa

CAP Comune

PEC Telefono

Firma: _____

Timbro

DICHIARA E CERTIFICA:

- 1) che l'immobile oggetto dell'intervento:
 - non è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,
 - non è sottoposto ad alcun altro vincolo (art. 23, commi 3 e 4 del T.U. n. 380/2001);
- 2) che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non sono in contrasto con quelli adottati e al regolamento edilizio vigente e rispettano le norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

COMUNICA:


- che l'unità immobiliare interessata all'intervento risulta legittimata dai seguenti titoli abilitativi:

Consapevole che la presente segnalazione certificata di inizio attività ha validità tre anni dalla data di presentazione, SI IMPEGNA A COMUNICARE

la data di fine lavori, nonché a produrre un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere al progetto presentato, nonché la ricevuta della avvenuta presentazione della variazione catastale, completa delle schede grafiche, conseguente alle opere realizzate o una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Data

Firma del/della segnalante:



RICHIEDENTI AGGIUNTIVI AVENTI TITOLO (se più di tre stampare più volte la presente pagina)

Cognome

Nome

Data nascita Luogo di nascita

C.F.

Indirizzo

CAP Comune

Firma:

Cognome

Nome

Data nascita Luogo di nascita

C.F.

Indirizzo

CAP Comune

Firma:

Cognome

Nome

Data nascita Luogo di nascita

C.F.

Indirizzo

CAP Comune

Firma:

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)

N. pratica edilizia del:

Allegati obbligatori:

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
- dichiarazione del committente o responsabile dei lavori sulla verifica del possesso dei requisiti dell'impresa esecutrice dell'intervento ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 81/2008
- DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori
- visura camerale aggiornata dell'impresa esecutrice dei lavori

Allegato non obbligatorio:

- notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08

Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno C.F.

Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione:

*P. IVA:

*C.F.:

indirizzo/sede legale

CAP Comune

**Telefono **Cell. **E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti al procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

010313

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e via sms.

titolare del permesso di costruire (numero e data)

referito all'immobile sito in Cirié (indirizzo)

relativo all'intervento di

COMUNICA

che in data

sono INIZIATI i lavori previsti nel permesso di costruire

DICHIARA

di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire:

Data

Firma:

Direttore dei lavori:

Cognome

Nome

PEC

Telefono

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

Comune

numero di iscrizione albo professionale

Prov.

qualifica

Timbro

Firma

Impresa esecutrice:

Cognome/Nome o Rag. Sociale :

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P.IVA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

indirizzo / sede legale

CAP

Comune

PEC

Telefono

numero di iscrizione cassa edile

Prov.

qualifica

responsabile del cantiere Sig./ra

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Timbro

Firma

RICHIEDENTI AGGIUNTIVI AVENTI TITOLO:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, via e-mail e via sms.

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/01 e art. 49 L.R. 56/1977

in qualità di titolare del permesso di costruire (numero e data)

riferito all'immobile sito in Cirié (indirizzo)

relativo all'intervento di

che in data

sono stati **ULTIMATI** i lavori previsti nel suddetto permesso di costruire.**DICHIARA**

- che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del Permesso di costruire e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità
- che ai sensi del comma 7 dell'art. 23 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i. modificato dall'art. 1, comma 556, legge n. 311 del 2004:
- le opere realizzate **non hanno** comportato modificazioni nel classamento dell'immobile
 - le opere realizzate **hanno** comportato variazioni del classamento dell'immobile (e si allega la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate)

Data

Firma:

Direttore dei lavori:

Cognome

Nome

PEC

Telefono

C.F.

Indirizzo

CAP

Comune

numero di iscrizione albo professionale

Prov.

qualifica

Timbro

Firma:

Impresa esecutrice:

Cognome/Nome o Rag. Sociale :

C.F.

P.IVA:

indirizzo / sede legale

CAP

Comune

PEC

Telefono

numero di iscrizione cassa edile

Prov.

qualifica

responsabile del cantiere Sig./ra

C.F.

Timbro

Firma:

RICHIEDENTI AGGIUNTIVI AVENTI TITOLO :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI DIA

AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 6/6/2001, N. 380 E S.M.I.

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)N. pratica D.I.A. del: **Allegati obbligatori:**

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
- certificato di collaudo finale DIA (vedi modello)
- ricevuta di avvenuta presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate (solo se le opere hanno comportato variazione del classamento), inclusa la planimetria.

Il/la sottoscritto/a:

Cognome Nome Data di nascita gg mm anno C.F. Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione: *P. IVA: *C.F.: indirizzo/sede legale CAP Comune **Telefono **Cell. **E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e via sms.

in qualità di titolare della denuncia attivitàpresentata in data CON PRATICA N° per i lavori consistenti in: INIZIATI in data **COMUNICA**di aver ULTIMATO i suddetti lavori in data: Data

Firma dei proprietari:

Firma del professionista:

Firma dell'impresa esecutrice dei lavori:

RICHIEDENTI AGGIUNTIVI AVENTI TITOLO:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--

 Comune

Firma richiedente:

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI SCIA

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)

N. pratica S.C.I.A. del:

Allegati obbligatori:

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
- certificato di collaudo finale SCIA ([vedi modello](#))
- ricevuta di avvenuta presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate (solo se le opere hanno comportato variazione del classamento), inclusa la planimetria.

Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno C.F.

Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione:

*P. IVA: *C.F.:

indirizzo/sede legale

CAP Comune

**Telefono **Cell. **E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e via sms.

in qualità di titolare della segnalazione certificata di inizio attivitàpresentata in data con pratica n° per i lavori consistenti in: INIZIATI in data **COMUNICA**di aver ULTIMATO i suddetti lavori in data: Data

Firma dei proprietari:

Firma del professionista:

Firma dell'impresa esecutrice dei lavori:

RICHIEDENTI AGGIUNTIVI AVENTI TITOLO:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo

CAP

--	--	--	--	--	--

Comune

Firma richiedente:

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Al Comune di Cirié
Sportello del Cittadino
Via Andrea D'Oria 14/7
10073 Cirié (To)

**Allegati obbligatori:**

- documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
- Dichiarazione del richiedente/proprietario con la quale vengono certificati, sotto la responsabilità del medesimo, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (**V.modello**)
- Dichiarazione di conformità dell'intervento ai disposti del Capo III della Parte II del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (superamento delle barriere architettoniche) resa da tecnico abilitato (**V.modello**)
- Certificazione del direttore lavori circa gli impianti realizzati, ai sensi D.M. 37/08, con dichiarazioni di conformità ai disposti normativi rilasciate dagli installatori sulla base di modelli ministeriali appositi oppure, ove previsto, i relativi certificati di collaudo (**V.modello**)
- Certificazioni di conformità degli impianti, comprensive almeno degli schemi degli impianti, della relazione sui materiali utilizzati e dell'attestazione di abilitazione dalle singole imprese installatrici
- Copia del Certificato di Collaudo delle opere soggette al Capo I e II della Parte II del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 rilasciato dal tecnico collaudatore completo della data di attestazione di deposito
- Copia della documentazione presentata all'Agenzia del Territorio
- attestazione dell'avvenuto pagamento di tariffa, diritti e bolli: copia del bollettino di versamento dell'importo dovuto sul c/c postale n. 000030969109 intestato al Comune di Cirié, o copia del bonifico effettuato sul c/c bancario con codice IBAN IT46X0200830381000100862054. In entrambi i casi, specificare la causale "versamento tariffa, diritti e bolli". N.B.: l'attestazione non è obbligatoria per le pratiche avviate direttamente allo Sportello, presso il quale è possibile effettuare il suddetto pagamento in contanti o tramite Bancomat

Altri allegati:

- Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)
- attestazione rilasciata da tecnico abilitato da cui risulta che non sussistono attività soggette al rilascio di C.P.I. e che l'intervento risponde nel suo complesso alle norme di sicurezza e prevenzione.
- attestato di certificazione energetica

Il/la richiedente:

Cognome

Nome

Data di nascita gg mm anno C.F.

Luogo di nascita

In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Denominazione:

*P. IVA:

*C.F.:

indirizzo/sede legale

CAP

Comune

**Telefono

**Cell.

**E-Mail

* Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, via e-mail e via sms.

legittimato in quanto:

- Visti i disposti di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 , specificatamente dell'art. 25;
- Visto il Capo III della Parte II del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico);
- Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 concernente il "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" ;

CHIEDE

ai sensi dell'art. 25 del succitato D.P.R. n. 380/2001 il rilascio del certificato di agibilità relativo all'edificio

sito in questo Comune, in Via/Corso/Piazza

distinto al Catasto Terreni al Foglio n.

mappale n.

distinto al NCEU al Foglio n.

mappale n.

dichiara che:

ha ottenuto Permesso di Costruire n.

del

e successive Varianti:

Indicare tipologia (Dia, PdC, ecc.),
numero e data del provvedimento:

i lavori sono INIZIATI il

Prot. n.

e TERMINATI il

Prot. n.

come da relative attestazioni presentate presso codesto Comune.

i lavori sono stati diretti da:

Cognome Nome

Qualifica Telefono

con Studio in via

CAP Comune

C.F.

PEC

l'edificio è allacciato:

alla fognatura comunale **oppure:** autorizzazione allo scarico n.: del:

alla rete dell'acquedotto municipale

in base agli adempimenti richiesti dal Capo VI - Parte II D.P.R. 380/01 (norme per il contenimento dei consumi energetici) sono stati presentati:

progetto relativo all'impianto termico in data

progetto relativo all'isolamento termico in data

Data

Firma:



CITTÀ DI CIRIÈ
Provincia di Torino

**ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI
NELLE ZONE AGRICOLE**

L'anno, il giorno del mese di davanti a me (1)
..... è personalmente comparso, il Sig. nato a il
....., residente in, Via, di professione Co-
dice Fiscale

Detto comparente, (2), con il presente atto si obbliga come segue:

premessato che

il Sig.

a) è proprietario del terreno sito in distinto al catasto terreni al Foglio map-
pali; fra le coerenze, sul quale intende realizzare
.....;

b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di in data
..... prot. n. per la costruzione di quanto sopra;

c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

il Sig. si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;

2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;

3) a versare al Comune di, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data

Firma

.....

NOTE

(1) Notaio.

(2) Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.

(3) Identificare i terreni con gli estremi catastali.



C I T T À D I C I R I È
C . A . P . 1 0 0 7 3 - P R O V I N C I A D I T O R I N O

S e r v i z i o U r b a n i s t i c a

CERTIFICAZIONE
di AGIBILITA' n. _____

a norma del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001

Titolo III Capo I artt. 24 - 25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la domanda presentata dal _____ con residenza in _____ - _____ in qualità di proprietario - presentata al n. _____ del protocollo generale il _____ per conseguire il rilascio del certificato di agibilità di _____ sito in Ciriè, indirizzo _____ (Foglio _____ n. _____ sub. _____);

Viste la concessione edilizia rilasciata il _____ al n. _____, del _____;

Vista la comunicazione di **inizio lavori** in data _____, prot. _____ del _____ e di **ultimazione lavori** in data _____ prot. _____ del _____;

Vista **la dichiarazione resa dal richiedente in riferimento all'art. 25 punto 1) lettera b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380** in data _____ (protocollo n. _____ del _____)

Considerato che dalla dichiarazione del richiedente risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, nonché in ordine dell'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

Visto il **certificato di idoneità statica del _____ redatto da _____** con studio in _____ - _____, depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale in data _____ (**prot. _____**);

Vista le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici ed i relativi allegati del _____ (protocollo n. _____ del _____);

Visto quanto certificato dalla C.C.I.A.A., in merito all'iscrizione all'Albo dei tecnici impiantisti sopraccitati;

Vista la **dichiarazione di esecuzione delle opere di conformità alle prescrizioni dettate dal comma 3° lettera d) dell'art. 25 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 – superamento delle barriere architettoniche** sottoscritta dal direttore lavori _____ in data _____ (protocollo n. _____ del _____);

Vista la **dichiarazione – ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008 ex Legge 46/90 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 06/12/1991 n. 447 – resa dal direttore lavori arch. MASSA Piero** in data **24/04/2008** (protocollo n. **12504** del **16/05/2008**);

Visto l'**attestato di certificazione energetica a firma di _____ del _____** (protocollo n. _____ del _____);

Vista la presentazione di ricevuta di avvenuta denuncia di variazione del Catasto fabbricati presso l'Ufficio Provinciale di Torino – Agenzia del Territorio, in data _____ protocollo _____, e relative planimetrie catastali allegate alla stessa;

CERTIFICA

L' AGIBILITA' di: _____

ubicato in Ciriè, indirizzo _____ (foglio _____ n. _____ sub. _____) così composto:

I proprietari dell'edificio, o per essi un terzo, hanno l'onere dell'esercizio e della manutenzione degli impianti cioè del complesso delle operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti termico ed elettrico.

La gestione include la conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Ciriè, li _____

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA**

PER RICEVUTA

Il richiedente

L'incaricato

Ciriè, li _____

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

aggiornamento Aprile duemilatredici



SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZI URBANISTICA E TERRITORIO

ALBERTO SILETTO PAOLA MAGNETTI ISABELLA FARINA LUISELLA CARAVINO MONICA BORELLO MIRIAM BOSCOLO